

## ALLEGATO

Gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1. l'allegato III è così modificato:

- a) nella tabella 1, terza, quarta e quinta riga, le voci relative agli equini diversi dagli equini registrati, agli equini registrati e ai cavalli registrati reintrodotti dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri sono sostituite dalle seguenti:

Specie e categoria di animali	Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)	Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)	Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)
«Equini non destinati alla macellazione»	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni, o dall'ingresso dall'Unione	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall'ingresso dall'Unione	15 giorni
Cavalli registrati	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni, o dall'ingresso dall'Unione o da determinati paesi elencati	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall'ingresso dall'Unione o da determinati paesi elencati	15 giorni
Cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri	fino a 30 giorni o fino a 90 giorni nel caso di competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri specifiche	non stabilito	l'intero periodo di esportazione temporanea
Equini destinati alla macellazione	90 giorni	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina);

b) la tabella 2 è così modificata:

- i) nella seconda riga, la voce relativa al pollame da reddito per la produzione di carne e uova per il consumo è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili	Il periodo di permanenza si applica a:	Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)	Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)	Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)
«Pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo e altri prodotti»	AP	3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane»;

